

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AGGIORNATO AL 21/03/2018

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei **contributi versati dal datore** di lavoro;
- dei **versamenti** effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone **fiscalmente a carico** di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei **contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni** pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) derivanti dal reintegro di anticipazioni prelevate dal montante post 1.1.2007 è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione al momento del versamento al fondo pensione a prescindere dall'ammontare di TFR.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI CORRISPONDENTI A MONTANTI ACCUMULATI DOPO IL 1° GENNAIO 2007

Prestazioni pensionistiche complementari

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti e degli importi dei contributi non dedotti.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9 per cento).

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà del 12,50% sui rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di anticipazione e di riscatto sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Tale tassazione si applica nei seguenti casi:

- A. **anticipazioni** richieste dall'aderente per **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- B. **riscatto parziale** in caso di **cessazione dell'attività lavorativa** che comporti l'**inoccupazione** per un periodo di tempo compreso tra **12 e 48 mesi** ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria**;
- C. **riscatto totale** nel caso di **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'**inoccupazione** per un periodo di tempo **superiore a 48 mesi**;
- D. **riscatto** della posizione effettuato dagli **eredi** ovvero dai diversi **beneficiari** designati, a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di riscatto, di anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli e di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ha disposto, all' art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati nel Documento sulle Anticipazioni, si applica in via transitoria quanto previsto dal d.lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MONTANTI ACCUMULATI DAL 1.01.2001 FINO AL 31.12.2006

Trova applicazione, la disciplina fiscale vigente pro tempore che prevede:

Prestazioni erogate sotto forma di rendita

Sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (tassazione effettiva al 12,50% sui guadagni derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Prestazioni sotto forma di capitale

Sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva per la parte al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti e degli importi dei contributi non dedotti.

Anticipazioni

Sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio della tassazione all'atto della liquidazione della prestazione definitiva.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MONTANTI ACCUMULATI FINO AL 31.12.2000

Trova applicazione la disciplina fiscale vigente a tale data. In particolare per le prestazioni in capitale è prevista la tassazione separata; per le prestazioni in forma di rendita è prevista la tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile.

AVVERTENZA

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

REGIME FISCALE DELLA RITA

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.